



COMUNE DI CAVAION VERONESE

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO SOSTITUTIVO DI MENSA A FAVORE DEL PERSONALE DIPENDENTE

Art.1 Principi generali

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di erogazione del servizio di mensa secondo quanto previsto dai contratti collettivi vigenti per l'area delle categorie dei dipendenti e per l'area della dirigenza (art. 35 del CCNL Funzioni Locali 2019/2021), con le modalità previste dalla normativa vigente.
2. Il Comune di Cavaion Veronese, in relazione al proprio assetto organizzativo ed in ottemperanza alle disposizioni contrattuali, assicura al proprio personale a tempo indeterminato e determinato, a tempo pieno o in part-time, il servizio di mensa aziendale attraverso l'attribuzione di buoni pasto elettronici, al verificarsi delle condizioni richieste dal presente regolamento.

Art.2 Servizio sostitutivo di mensa

1. Per servizio sostitutivo di mensa reso a mezzo dei buoni pasto si intende la somministrazione di alimenti e bevande e le cessioni di prodotti alimentari pronti per il consumo.
2. Il servizio dei buoni pasto elettronici viene affidato avvalendosi delle convenzioni Consip o dei servizi offerti dal mercato elettronico per le pubbliche amministrazioni, mediante gara di appalto.
3. Gli aventi diritto potranno spendere i buoni pasto presso tutti gli esercizi abilitati.

Art.3 Diritto al servizio di mensa

1. Ha diritto a usufruire del servizio sostitutivo di mensa, nel limite numerico massimo personale di n. 2 buoni pasto settimanali:
 - a) Il personale dipendente del Comune di Cavaion Veronese a tempo indeterminato ed a tempo determinato, a tempo pieno, nei giorni in cui l'orario di lavoro prevede il rientro pomeridiano e venga svolta attività lavorativa giornaliera superiore a 7 ore di lavoro. Spetta altresì al medesimo personale quando viene effettuato lavoro straordinario, con un rientro di almeno 2 ore, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata;
 - b) Il personale turnista della polizia locale qualora, ai sensi del vigente CCNL funzioni locali, la prestazione lavorativa non possa essere interrotta in presenza di attività obbligatoria per legge con prosecuzione di almeno due ore di lavoro straordinario, oltre le sei ore di lavoro ordinario, ovvero, per esigenze di servizio, usufruirà della pausa per la consumazione del pasto che potrà essere collocata anche all'inizio o alla fine di ciascun turno di lavoro. Altresì spetta anche nel caso di effettuazione di lavoro straordinario con un anticipo e/o un rientro di almeno 2 ore di lavoro, sempre che siano superate le 8 ore di lavoro nella giornata; spetta inoltre al personale della polizia locale nel caso in cui la giornata lavorativa subisca una diversa articolazione oraria in concomitanza di progetti specifici che richiedano lo svolgimento di attività straordinaria nei medesimi termini;
 - c) Il buono pasto spetta anche ai dipendenti che prestano servizio a tempo parziale limitatamente ai giorni in cui svolgono un orario di rientro superiore alle 7 ore complessive nella giornata.
2. Il diritto al buono pasto nei giorni di rientro matura a seguito dell'effettiva attività lavorativa come rilevata dal sistema di rilevazione presenze in uso, salva l'applicazione di quanto previsto al successivo art. 7 comma 1.
3. Il diritto al buono pasto è connesso alla prestazione del servizio certificata dai sistemi di rilevazione in uso ed è maturato in presenza della pausa pranzo obbligatoriamente goduta, in misura non inferiore ai trenta minuti e non superiore alle due ore, risultante da apposita timbratura.
4. Non concorrono al raggiungimento delle ore complessive indicate alle lett. a), b) e c) di cui al comma 1 del presente articolo, utili per avere diritto al buono pasto, i permessi retribuiti

per motivi personali o per altri motivi previsti dal contratto nazionale di lavoro.

5. Il diritto al buono pasto matura in presenza di sette ore utili ordinarie e con una prestazione di lavoro lavorativa distribuita per un minimo di tre ore la mattina ed un minimo di due ore nel pomeriggio, in contiguità con l'orario previsto per la pausa pranzo. Concorrono al raggiungimento delle sette ore utili di cui sopra:
 - a) I riposi giornalieri (c.d. allattamento) della madre o del padre;
 - b) I permessi sindacali retribuiti;
 - c) Le visite mediche effettuate su disposizione dell'Amministrazione.

Art.4 Personale di qualifica dirigenziale

1. Il personale di qualifica dirigenziale e il Segretario Generale hanno titolo al buono pasto con le stesse modalità e gli stessi criteri di cui al precedente articolo 3, comma 1.
2. Anche per tali categorie l'effettiva prestazione dell'attività lavorativa anche nelle ore pomeridiane dovrà essere documentata mediante idonei sistemi di rilevazione adottati ordinariamente dal Comune di Cavaion Veronese.

Art.5 Valore ed utilizzo del buono pasto

1. Il valore nominale del buono pasto elettronico è fissato in **€ 7,00**.
2. I buoni pasto:
 - a) Non sono cedibili né commercializzabili o convertibili in denaro e sono utilizzabili solo dal titolare;
 - b) Sono utilizzabili esclusivamente per l'intero valore facciale;
 - c) Sono assoggettati alle norme fiscali e previdenziali vigenti al momento del loro acquisto o utilizzo.
3. Le società di emissione sono tenute ad adottare idonee misure di antifalsificazione e di tracciabilità del buono pasto.

Art.6 Furto, smarrimento e deterioramento

1. In caso di furto o smarrimento della tessera che costituisce il supporto dei buoni pasto elettronici, il titolare deve darne tempestiva comunicazione all'ufficio risorse umane, affinché provveda a bloccarne l'utilizzo.
2. Il rilascio di altra tessera nei casi di cui al comma 1 o nel caso di deterioramento della stessa imputabile al titolare, è subordinato al rimborso della spesa viva sostenuta dal Comune.

Art.7 Disposizioni finali

1. In caso di difficoltà operative o disguidi tecnici legati al sistema automatico di calcolo dei buoni pasto o al sistema automatico di controllo delle presenze, potrà essere richiesto al lavoratore di dichiarare, con le modalità di cui al DPR 445/2000, il numero dei buoni pasto per cui ha maturato il diritto nel corso del mese di riferimento.
2. Per quanto non previsto dal presente Regolamento si fa rinvio alle fonti normative e contrattuali vigenti in materia.
3. Il presente regolamento sostituisce tutte le disposizioni adottate sino ad oggi in materia di servizio sostitutivo mensa dipendenti ed entra in vigore dal 02/01/2024.